ORDINANZA n. 46/2023

TESTO UNICO

REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PESCA

PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Il PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 169/2016;

VISTO il D.M. 18/09/2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli, estendendola al Porto di Castellammare di Stabia oggi ricompreso nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTA la Delibera Co. Ge. n. 64 del 27/11/2020 – "Accordo ai sensi dell'art. 15 legge 7 agosto del 1990 n. 241 tra ADSP MTC e Comune di Castellamare di Stabia inerente la definizione degli ambiti di competenza ai fini dell'aggiornamento del SID Portale del Mare D. Lgs 4 agosto 2016 n. 169……";

VISTO il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili con il quale è stato di nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTI gli artt. 6 ed 8 della legge n. 84/94;

CONSIDERATO che, nell'ambito del territorio di competenza, l'Autorità di Sistema Portuale esercita le funzioni di amministrazione previste dalla legge 84/94, tra cui il potere di ordinanza previsto dall'art. 6 e dalle correlate norme del codice della navigazione;

VISTI gli strumenti di pianificazione dell'ambito portuale del Porto di Castellammare di Stabia ed, in particolare, il vigente Piano Regolatore Portuale del Porto di Castellammare di Stabia, approvato con decreto congiunto del Ministero dei LL.PP. e della Marina Mercantile, n.10522 del 16.01.1962, che trova la propria fonte nella Legge del 20.08.1921 n. 1177 (poi integrata con Legge 03.11.1961 n. 1246), quale atto di programmazione per la realizzazione di opere pubbliche senza incidere sulle destinazioni d'uso se non in quanto strettamente correlate alla natura stessa delle opere oggetto di programmazione;

PRESO ATTO che, nell'ambito del sopracitato accordo di cui alla delibera Co.Ge. n. 64/2020 - le cui disposizioni sono state recepite dagli strumenti pianificatori dell'Ente - è stata individuata, in località "Mare Morto", una nuova area del Porto di Castellammare di Stabia da destinare ad approdo per le sole unità di pesca di piccole dimensioni;

VISTE:

- la nota prot. n. 12010 del 28/04/2023, con la quale la Giuseppe Padre II S.r.l. ha chiesto a questa Autorità di essere autorizzata a depositare temporaneamente le proprie reti da pesca in un'area del Molo Foraneo del Porto di Castellammare di Stabia;
- la nota prot. n. 12492 del 04/05/2023, con la quale questa AdSP, al fine di verificare eventuali necessità riferibili alla intera categoria del ceto peschereccio, ha proposto alla Capitaneria di Porto di Castellammare di effettuare un esame congiunto della fattispecie ed, in particolare, di ipotizzare uno strumento regolamentare che individui sia gli specchi acquei all'uopo destinabili; sia le aree a terra strettamente funzionali al ceto peschereccio;
- la nota della Capitaneria di Porto prot. AdSP n. 13083 del 10/05/2023, con la quale si suggerisce di destinare a tale tipologia di attività, un'area di banchina del Molo Foraneo, di dimensioni massime pari a metri 50x3 - immediatamente adiacente all'area già in concessione ad altra società - in direzione radice del molo e lo specchio acqueo – prospiciente alla suddetta area - per l'ormeggio dei pescherecci, con dimensioni massime pari a metri 50x10;

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283257
segreteriagenerale@porto.napoli.it
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it
www.adsptirrenocentrale.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111
autoritaportuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633

CONSIDERATO che i citati atti di pianificazione individuano l'area dedicata al ceto peschereccio in località "Mare Morto" del Porto di Castellammare ma che quest'ultima, all'attualità, è oggetto di lavori per la realizzazione di un nuovo approdo "Punto di sbarco" e comunque accessibile alle sole unità navali di piccole dimensioni - come da prescrizioni prodotte dalla locale Capitaneria di Porto;

CONSIDERATO, altresì, che nell'area da destinare al ceto peschereccio per il deposito delle reti da pesca non si potranno installare strutture, elementi o costruzioni fissi al suolo che possano interferire con gli usi pubblici della banchina o con le altre attività svolte dagli operatori portuali;

SENTITA in merito per la condivisione della presente ordinanza, la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, che provvederà autonomamente alla regolazione delle attività a mare;

VISTO il potere di ordinanza conferito ai sensi del codice della navigazione per regolamentare spazi demaniali;

VISTO il Regolamento (CE) n° 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 e ss.mm.ii. relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifiche del Regolamento (CEE) n.2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n.1626/94;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e ss.mm.ii. che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO Regolamento di esecuzione (UE) n° 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 e ss.mm.ii., recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e, in particolare, l'art. 8 del citato regolamento di esecuzione che prescrive l'obbligo della marcatura ed identificazione degli attrezzi di pesca;

VISTO il Decreto Legislativo n.4 del 09.01.2012 e ss.mm.ii. recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura a norma dell'art. 28 della Legge 04.09.2010 n. 96";

CONSIDERATO che, nella regolamentazione della fattispecie, rientrano anche elementi connessi alla garanzia di forme di utilizzo che scongiuri promiscuità anche in relazione a situazioni di criticità igienico - sanitarie e che quindi vadano regolate le modalità di utilizzo e la destinazione delle aree;

VALUTATO, inoltre, che, in generale, tutte le aree demaniali sono in primo luogo destinate agli usi tipici della navigazione, come quello in esame. Ed infatti, la natura demaniale dei beni si fonda, preminentemente, sulla potenziale utilizzabilità degli stessi per i cosiddetti usi pubblici del mare (diporto, navigazione, balneazione, **pesca,** turismo, tiro a secco ecc.) coerentemente con la loro naturale destinazione. Al riguardo l'idoneità al soddisfacimento dei pubblici usi del mare è rappresentata sicuramente dall'attività di pesca, primaria modalità di godimento tradizionale, a cui come collettività distinta può riconoscersi un diritto all'utilizzo precipuo, entro limiti di ragionevolezza ed effettività;

VISTO il parere reso dalla Direzione generale dei porti n. M-TRA/PORTI/12694 del 19/11/2008 afferente alla regolamentazione di utilizzi gratuiti per ormeggi di unità da pesca;

RILEVATO quindi quale caratterizzante l'uso demaniale, tra l'altro, la destinazione ad usi attinenti alla navigazione o **la** destinazione alle attività di pesca ….omissis…, anche solo allo stato potenziale (*ex plurimis* Cass. Sezioni unite, 3 maggio 1971, n.1272, in Giur. it., 1972, p. 794. Criteri più volte ribaditi, cfr. tra le altre Cass. 23 aprile 1981, n.2417), come usi tipici e non *uti singuli* dei beni demaniali. Quanto precede sul presupposto che non confliggano con altri utilizzi disciplinati; con norme di tutela ambientale ed ovviamente vengano esercitati liberamente e direttamente dalla generalità degli aventi diritto, senza alcuna limitazione di alcuno della categoria;

RITENUTO di poter individuare talune prescrizioni atte ad evitare i gravi inconvenienti, di carattere igienico - sanitario e relativi al sicuro svolgimento dell'attività, oltre che a garantire una regolamentazione in via generale;

CONSIDERATO che appare indispensabile, ai fini di cui sopra, adottare apposito provvedimento che operi il necessario coordinamento con le altre attività portuali;

PRESO ATTO della proposta formulata dall'Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia e dall'Ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 lett. a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

Il Dirigente
Dr. Giovanni Annunziata

Il Dirigente
Dr. Ugo Vestri

ORDINANZA n. 46/2023

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, c. 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

Il Segretario Generale
Arch. Giuseppe Grimaldi

RENDE NOTO

- a decorrere dalle ore 00:00 del giorno 01/09/2023 e per la durata di 6 mesi – in via sperimentale -, l'area di banchina del Molo Foraneo, di dimensioni pari a metri 50x3 e il prospiciente specchio acqueo con dimensioni pari a metri 50x10, come individuato nell'allegata planimetria (allegato 1) che forma parte integrante della presente ordinanza, è destinato in via non esclusiva all'ormeggio dei pescherecci e al deposito delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività di pesca;
- la presente ordinanza regola le attività connesse al ceto peschereccio, salvi eventuali autonomi provvedimenti adottati dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia e finalizzati alla sicurezza.

E pertanto,

ORDINA

SEZIONE I

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente atto destina temporaneamente ed in via sperimentale, per la durata di 6 (sei) mesi, le aree come indicate in planimetria – che è parte integrante della presente ordinanza (all. 1) – per le attività connesse alla pesca marittima svolte dai pescatori professionali che ormeggiano in via stanziale al Molo Foraneo del Porto di Castellammare di Stabia, secondo le pertinenti ordinanze della Autorità marittima;
2. L'area destinata è ad uso non esclusivo del ceto peschereccio (imbarcazioni di medie e grandi dimensioni), dove viene esercitata e trovano sede anche altre attività portuali secondo gli usi concessori ed autorizzativi di volta in volta rilasciati.

SEZIONE II

Attività di posizionamento container/deposito attrezzi da pesca

Art.2

Disposizioni generali* sullo *svolgimento dell'attività

1. La banchina in esame, ove non siano autorizzati utilizzi diversi, può essere utilizzata liberamente per le attività connesse alla pesca. Lo svolgimento delle attività è libero in quanto rientrante negli usi tipici e non *uti singuli* dei beni demaniali. Quanto precede sul presupposto che non confliggano con altri utilizzi disciplinati; con norme di tutela ambientale ed ovviamente vengano esercitate liberamente e direttamente dalla generalità degli aventi diritto, senza alcuna limitazione di alcuno, e senza alcun diritto esclusivo;
2. I pescatori professionali che ormeggiano in via stanziale al Molo Foraneo del Porto di Castellammare di Stabia possono posizionare in modalità ordinata le reti da pesca. L'attività di deposito di reti da pesca – utilizzati nella normale attività svolta dai pescatori professionali - deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme generali:

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283257
segreteriagenerale@porto.napoli.it
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it
www.adsptirrenocentrale.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111
autoritaportuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633

a. Lo spazio destinato al deposito delle reti non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, essendo consentito solo l'appoggio temporaneo ed eccezionale di recipienti idonei ed in stato decoroso, che assicurino la pronta riconoscibilità e l'immediata rimozione all'occorrenza;
b. Il pescatore che effettua il deposito delle reti, deve farsi carico, limitatamente al luogo ed alla durata del deposito, del mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al pubblico demanio o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica;
c. Il pescatore è tenuto ad effettuare prima del deposito, la pulizia completa della rete, essendo consentito esclusivamente il deposito di rete pulita con esclusione di residui di pescato, esche, ecc.;
d. È fatto divieto di eseguire qualsiasi lavoro nonché di procedere al lavaggio delle reti in deposito;
e. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti;

3. Ogni attrezzo o rete da pesca depositato **deve essere identificabile**, in modo visibile e chiaro, e deve riportare i seguenti elementi:
   - Nome e numero di iscrizione dell'unita cui appartiene la rete da pesca;
   - Descrizione, tipologia e dimensione della rete da pesca.

Art.3

Ulteriori disposizioni

1. Al fine di garantire un ordinato svolgimento delle attività, i pescatori professionali che possono eseguire il deposito come da art. 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
   a. essere pescatore professionale, residente nel Comune di Castellammare di Stabia o abituale utilizzatore del Porto di Castellammare di Stabia;
   b. Iscrizione nel Registro dei pescatori marittimi di cui all'art. 2 Dlgs. 26 maggio 2004 n. 153, con le precisazioni del comma 2, tenuto dalla Capitaneria di Porto;
   c. Iscrizione nel registro delle imprese di pesca di cui all'art. 3 Dlgs. 26 maggio 2004 n. 153, con le precisazioni del comma 2, tenuto dalla Capitaneria di Porto;
   d. L'unità da pesca deve essere ormeggiata in via stanziale nel Porto di Castellammare di Stabia.

Sezione III

Prescrizioni Generali

Art.4

Disposizioni generali* sullo svolgimento *dell'attività

1. È fatto divieto di tirare a secco, di eseguire qualsiasi lavoro e/o di procedere al lavaggio delle unità da pesca sulla banchina.

2. È fatto divieto di depositare in banchina attrezzi e strutture (gabbie) connesse ad attività di acquacoltura, rifiuti di qualsiasi tipo anche dell'attività di pesca, reti non identificabili come indicato all'art. 2 e residui di reti, eseguire qualsiasi lavoro.

Sezione IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.5

Disposizioni* finali *e transitorie

1. La presente ordinanza entra in vigore il 01/09/2023.
2. L'Autorità di Sistema Portuale si riserva, per sopraggiunte esigenze organizzative, per motivi di fruibilità delle banchine portuali, per altre ragioni ostative contingenti ed in generale per ogni motivazione afferente le esigenze di interesse alla diversa fruizione della banchina anche per usi diversi di disporre lo spostamento, anche d'ufficio e con spese a carico dell'interessato.
3. L'Autorità di Sistema Portuale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'utente in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza sono perseguibili dalle norme del codice della navigazione ex art. 1174 cod. nav.

Napoli, lì 12.07.2023

Il Presidente

Avv. Andrea ANNUNZIATA

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283257
segreteriagenerale@porto.napoli.it
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it
www.adsptirrenocentrale.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111
autoritaportuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633

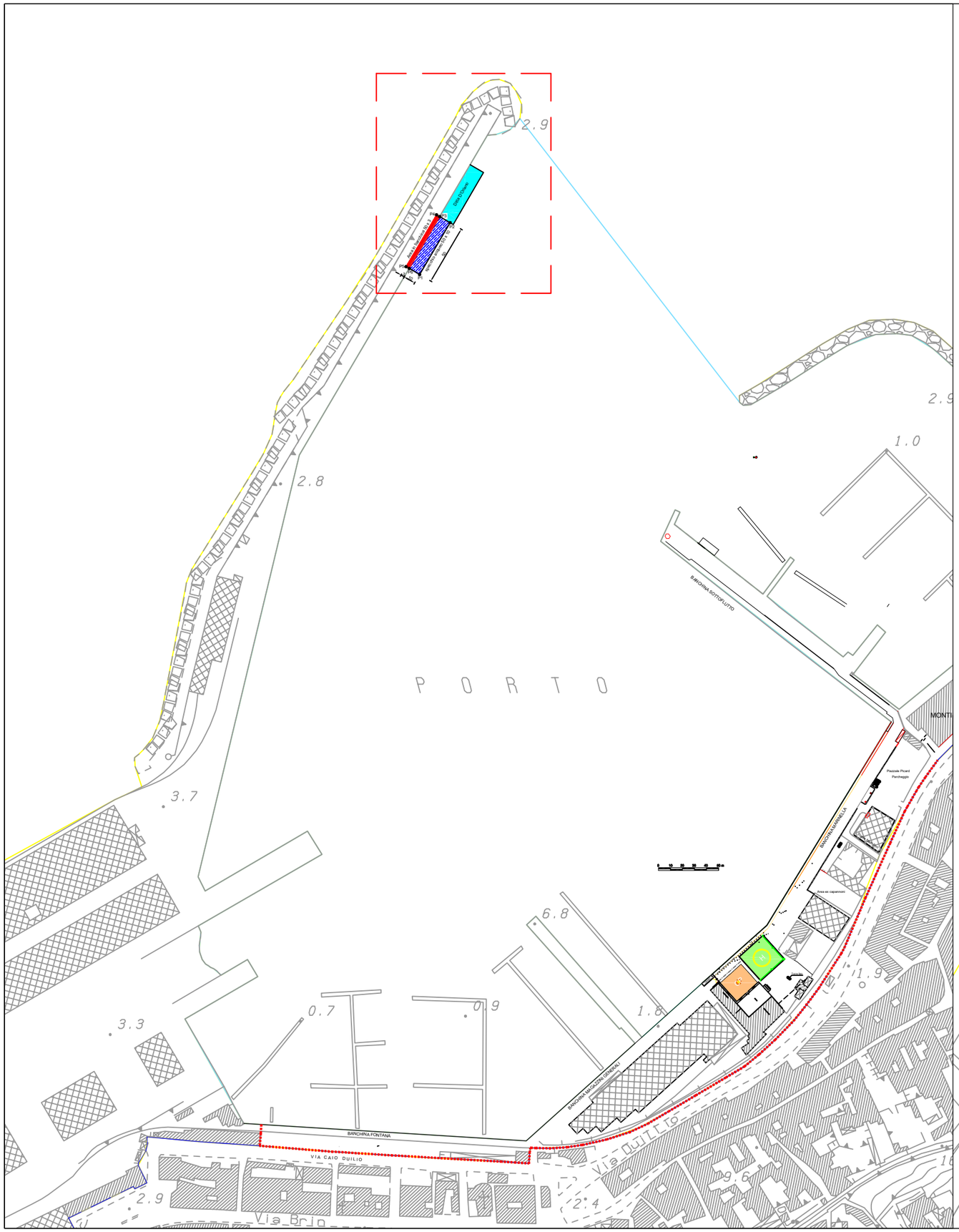
2.9
2.9
1.0
2.8
P O R T O
3.7
6.8
1.9
0.7
0.9
1.8
3.3
2.9
2.4
9.6
BANCHINA FONTANA
VIA CAIO DUILIO
Via Duilio
Via Brio
BANCHINA MOLO DI GIORDANI
BANCHINA SOTTOPALUTTO
BANCHINA MARINELLA
Piazzale Picard
Parcheggio
Area ex capannoni

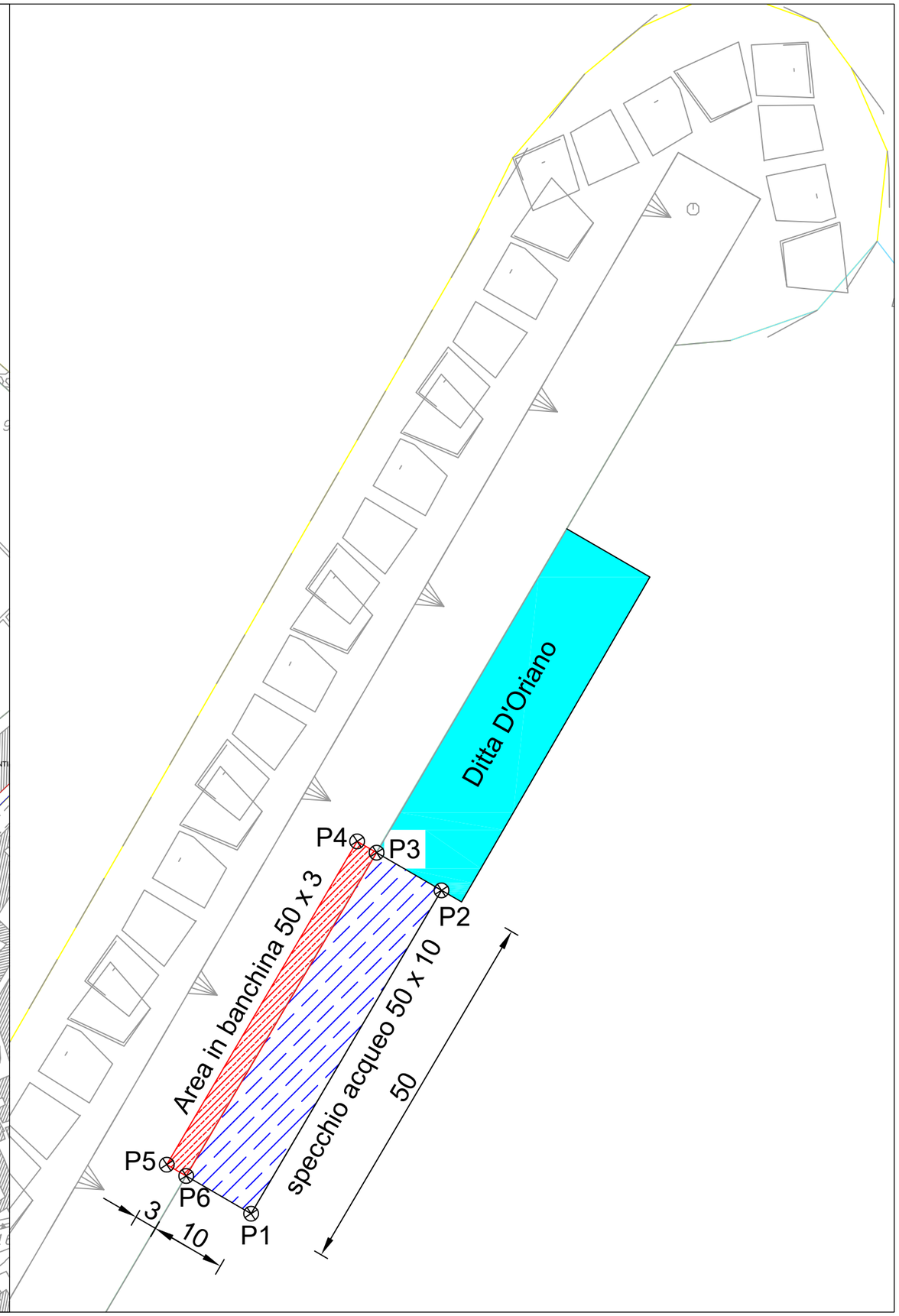
Ditta D'Oriano
P4
P3
P2
P5
P6
P1
Area in banchina 50 x 3
specchio acqueo 50 x 10
50
3
10